




Polizza di Assicurazione Responsabilita' Civile Amministratori e Sindaci
FASDAPI - Fondo di Assistenza e Solidarieta' per i Dirigenti di Aziende
della piccola e media impresa
920B1132



Welcome to Zurich

Thank you for taking your insurance out with us and welcome to Zurich Global Corporate Italy

As part of Zurich Financial Services Group, one of the world's largest insurance and financial services providers, we are able to provide innovative insurance solutions, products and services tailored to customers' domestic and international needs through a global integrated platform.

Our global network enables us to operate across national, regional and functional boundaries. We provide our customers with the benefit of our international expertise and detailed local knowledge.

At Zurich we believe in working closely with our customers and look forward to continue working with you.

www.zurich.com/corporatebusiness

**Polizza di Assicurazione
Responsabilita' Civile
Amministratori e Sindaci**



Zurich Insurance plc
Sede a Zurich House, Ballsbridge Park, Dublino 4, Irlanda
Capitale sociale EUR 125.000.000 I.v.
Registro del Commercio di Dublino n. 13460
Sottoposta alla vigilanza della Central Bank of Ireland
Rappresentanza Generale per l'Italia: Via Benigno Crespi, 23 - 20159 - MILANO
Telefono +39.0259661 - Fax +39.0259662603
Iscritta all'Albo Imprese ISVAP (Elenco I) al n. 1.00066 in data 3/1/08
C.F./P.IVA/R.I. Milano 0538090968
Rappresentante Generale per l'Italia: C. Candia
www.zurich.it



RVC UNITA'	COMP.	NUMERO POLIZZA	NUM. APPENDICE	COP. PROV.	RAMO	RISC.	COD. SBU.	SBU/INTERMEDIARIO ASSICURATIVO	COD. INTERM.
C1	P	920B1132			04	90	920	BROKING ITALIA SPA	SDQ

CONTRAENTE		RISCHI COMUNI	CODICE FISCALE/P.IVA
FASDAPI - Fondo di Assistenza e Solidarieta' per i Dirigenti di Aziende della piccola e media impresa			97130710581
VIA, NUMERO CIVICO	C.A.P.	LOCALITA'	DOCUMENTO EMESSO IL
Via Nazionale, 66	00184	Roma	23 03 2011

DECORRENZA E DURATA DEL DOCUMENTO - MODO DI PAGAMENTO DEL PREMIO						
DALLE ORE 00 DEL	ALLE ORE 00 DEL	DURATA	DISDETTA	RATEAZIONE	SCADENZA RATE IL	
01 01 2011	01 01 2012	01 00 000 Anni Mesi Giorni	30GG Mesi	Annuale Annuale/Semestrale, Etc	01/01	
					Di ogni anno	

PREMIO DA PAGARE (EUR) - NOSTRA QUOTA (al netto dell'eventuale rimborso)						
	PREMIO NETTO	ACCESSORI	IMPONIBILE	IMPOSTE	TOTALE EUR	TOTALE
Premio sino al 01/01/2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Rate Successive						

PREMIO DA PAGARE (EUR) - AL 100%						
	PREMIO NETTO	ACCESSORI	IMPONIBILE	IMPOSTE	TOTALE EUR	TOTALE
Premio sino al 01/01/2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Rate Successive						

COASSICURAZIONE E DELEGA

L'assicurazione è ripartita per quote fra le Compagnie indicate in riparto, e ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto, esclusa ogni responsabilità solidale. Le comunicazioni relative al recesso ed alla disdetta del contratto devono trasmettersi dall'una all'altra parte unicamente per il tramite della Compagnia all'uopo designata Coassicuratrice Delegataria. Per tutte le altre comunicazioni inerenti il contratto esse potranno essere eseguite tramite l'Intermediario assicurativo, cui l'Assicurato ha conferito il mandato, ma esse esplicheranno effetto solo e dal momento in cui la Compagnia Delegataria, venutane a conoscenza, vi aderirà espressamente confermandone l'efficacia contrattuale. Ogni modificazione dell'assicurazione che comporti variazione scritta del contratto sarà considerata operante a condizione che l'Intermediario assicurativo abbia ottenuto il consenso da ciascuna delle Compagnie Coassicuratrici. L'impegno di tutte le Compagnie Coassicuratrici risulta dal documento contrattuale firmato da ciascuna di esse oppure dall' "Estratto Unico" firmato dalla Compagnia Delegataria a nome e per conto delle Coassicuratrici stesse. Il Contraente o la Società di Intermediazione sua mandataria provvederà al versamento pro quota dei premi o degli importi comunque dovuti in dipendenza del contratto ad ogni singola Coassicuratrice contro rilascio delle relative quietanze, restando esplicitamente esclusa ogni e qualsiasi responsabilità solidale tra le Compagnie del riparto.

RIPARTO							
N.	COMPAGNIA	COD.	QUOTA %	N.	COMPAGNIA	COD.	QUOTA %
1	Zurich Insurance plc	864	50,00	7			
2	Chubb Insurance Company	303	50,00	8			
3				9			
4				10			
5				11			
6				12			

CODICI STATISTICI		
V.I.P. POL. N.	FAC. GROUP	RISK NAME

IL CONTRAENTE

Zurich Insurance plc
Rappresentanza Generale per l'Italia

PERFEZIONAMENTO			
L'importo di Eur		a saldo del "premio sino al" è stato incassato oggi	
		L'ESATTORE	
		L'INCASSO E' STATO EFFETTUATO DA	
REGISTRATO SUL FOGLIO CASSA N.		DEL	
		L'INTERMEDIARIO ASSICURATIVO	



Polizza di Assicurazione della Responsabilità Civile delle Imprese aderenti al FASDAPI e dei relativi Amministratori Sindaci, Direttori Generali

La copertura assicurativa è prestata nella forma “*Claims made*”

Indice

INDICE	Pagina 4
SCHEDA	Pagina 6
SEZIONE 1 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE	Pagina 9
SEZIONE 2 DEFINIZIONI	Pagina 10
SEZIONE 3 ESTENSIONI	Pagina 15
3.1	Periodo di garanzia postuma
3.2	Stato coniugale
3.3	Eredi, Tutore e Curatore
3.4	Amministratore di Ente esterno
3.5	Inquinamento
3.6	Controversie di lavoro
3.7	Massimale in eccesso per gli Amministratori non esecutivi
3.8	Costi per indagini ed esami
3.9	Spese di pubblicità
SEZIONE 4 SPESE LEGALI, GESTIONE DELLA LITE E RIPARTIZIONE	Pagina 19
SEZIONE 5 COSTITUZIONE ED ACQUISIZIONE DI SOCIETÀ CONTROLLATE DURANTE IL PERIODO DI ASSICURAZIONE	Pagina 20
SEZIONE 6 FRANCHIGIA E SCOPERTO	Pagina 21





SEZIONE 7 MASSIMALE (PER TUTTE LE PERDITE PECUNIARIE, INCLUSI I COSTI PER INDAGINI ED ESAMI E LE SPESE LEGALI ECCEDENTI I LIMITI PREVISTI DALL'ART.1917, COMMA 3 DEL CODICE CIVILE ITALIANO	Pagina 21
SEZIONE 8 MODIFICA NEL CONTROLLO ED OFFERTA PUBBLICA DI VALORI MOBILIARI	Pagina 22
SEZIONE 9 ESCLUSIONI	Pagina 23
SEZIONE 10 CONDIZIONI	Pagina 25



SCHEDA

Polizza di Assicurazione della Responsabilità Civile delle Imprese aderenti al FASDAPI e dei relativi Amministratori Sindaci, Direttori Generali

La copertura assicurativa è prestata nella forma "Claims made"

LA COPERTURA ASSICURATIVA OPERA PER LE RICHIESTE DI RISARCIMENTO RICEVUTE PER LA PRIMA VOLTA DALL'ASSICURATO E COMUNICATE PER ISCRITTO ALL'ASSICURATORE DURANTE IL PERIODO DI ASSICURAZIONE O L'EVENTUALE PERIODO DI GARANZIA POSTUMA A CONDIZIONE CHE LE STESSE SI RIFERISCANO AD ATTI ILLECITI CHE NON SIANO GIÀ STATI DENUNCIATI IN PRECEDENZA AD UN ALTRO ASSICURATORE E COMUNQUE NON NOTI AL TEMPO DELLA STIPULAZIONE. IL MASSIMALE COSTITUISCE L'IMPORTO MASSIMO CHE L'ASSICURATORE SARÀ TENUTO A PAGARE PER CAPITALE, INTERESSI E SPESE, SALVO QUANTO PREVISTO DALL'ARTICOLO 1917, COMMA 3 DEL CODICE CIVILE ITALIANO.

Tutti i termini riportati in **grassetto** rivestono specifici significati negoziali identificati nella Scheda e nella Sezione 2 Definizioni, con la esclusione di ogni altra e diversa interpretazione.

La Scheda, il **Questionario** (riservato all'Impresa Aderente), la Polizza, i loro allegati e le loro appendici costituiscono parte integrante del contratto di assicurazione stipulato tra la **Contraente** e l'**Assicuratore**.

Polizza numero: 920B1132

Punto 1 **Contraente:** **FASDAPI** – Fondo di Assistenza e Solidarietà per i Dirigenti di Azienda della piccola e media industria

Sede: Via Nazionale, 66
00184 Roma

Stato: ITALIA

C.F.: 97130710581

Punto 2: **Periodo di assicurazione**

Dalle ore 00.00 del 01/01/2011
Alle ore 00.00 del 01/01/2012

Punto 3: **Massimale:**

Massimale aggregato annuo per singola Impresa Aderente al FASDAPI:
Opzione 1 EUR 1.000.000,00;
Opzione 2 EUR 2.000.000,00;
Opzione 3 EUR 3.000.000,00;
Opzione 4 EUR 5.000.000,00.





In aggregato per tutte le **Perdite patrimoniali** derivanti dalle **Richieste di risarcimento** coperte dalle garanzie di cui alla presente Polizza, ivi incluse le **Spese Legali**, i **Costi per indagini ed esami** e le **Spese di pubblicità**, salvo quanto previsto dall'art. 1917 del codice civile italiano.

Punto 4

- (a) **Sottolimito per Spese legali relative ad Inquinamento:** EUR 100.000,00
In aggregato per tutte le **Spese legali** coperte dalla garanzia di cui al Paragrafo 3.5.3 della presente Polizza
- (b) **Sottolimito per Costi per indagini ed esami:** EUR 25% del massimale prescelto
In aggregato per tutti i **Costi per indagini ed esami** coperti dalla garanzia di cui al Paragrafo 3.8 della presente Polizza
- (c) **Sottolimito per Spese di pubblicità:** EUR 150.000,00
In aggregato per tutte le **Spese di pubblicità** coperte dalla garanzia di cui al Paragrafo 3.9 della presente Polizza
- (d) **Sottolimito per Spese per cauzione:** EUR 100.000,00
In aggregato per tutte le Spese per cauzione coperte dalla garanzia di cui al Paragrafo 3.11 della presente Polizza
- (e) **Sottolimito per Costi per estradizione:** EUR 150.000,00
In aggregato per tutti i Costi per estradizione coperti dalla garanzia di cui al Paragrafo 3.10 della presente Polizza

Punto 5 **Franchigie: Non applicabile**

Punto 6 **Scoperto:-Non Applicabile**

Punto 7 **Massimale in eccesso per gli Amministratori non esecutivi:**
(a) Per ciascun **Amministratore non esecutivo:** EUR 100.000,00
(b) In aggregato: EUR 500.000,00

Punto 8: Data di continuità della polizza: Data di effetto della copertura
Data di continuità dei certificati: data di ordine fermo di copertura

[Punto 8 bis Data di retroattività: Illimitata

Punto 9 **Non applicabile**

Punto 10 **Non applicabile**

OMISSIS



- Punto 12 Premio addizionale per il **Periodo di garanzia postuma**:
1. 48 mesi: 120 % dell'ultimo premio imponibile pagato, oltre alle imposte
 2. 60 mesi: 150 % dell'ultimo premio imponibile pagato, oltre alle imposte
 3. 60 mesi nessun sovrappremio per amministratori cessati o decaduti.
- Punto 13 Le **Richieste di risarcimento** e le circostanze rilevanti ai fini della presente Polizza dovranno essere comunicate per iscritto a:
Financial Lines Claims Department
Zurich Insurance plc – Rappresentanza Generale per l'Italia
Via Benigno Crespi, 23
20159 Milano
- Punto 14 **Assicuratore**: Zurich Insurance plc – Rappresentanza Generale per l'Italia
- Punto 15 Il FASDAPI trasmetterà all'**Assicuratore** i questionari presentati dalle **Imprese Aderenti** per la valutazione del rischio.
In caso di esito positivo della valutazione, **FASDAPI** procederà a richiedere i premi alle **Imprese Aderenti**.

OMISSIS

Per il rinnovo della copertura assicurativa per gli anni successivi al primo, le **Imprese Aderenti** si dovranno attenere a quanto segue:

- a. se il fatturato rientra nello stesso scaglione di fatturato del periodo di assicurazione precedente ed il Massimale richiesto è invariato, l'Impresa Aderente dovrà versare il premio corrispondente allo scaglione di fatturato e massimale prescelto come riportato nella tabella di cui al Punto 11 della presente Scheda di Polizza;
- b. se il fatturato non rientra nello stesso scaglione di fatturato del periodo di assicurazione precedente e/o il Massimale richiesto è variato, l'Impresa Aderente dovrà presentare all'Assicuratore il questionario di rinnovo unitamente all'ultimo bilancio approvato e versare il nuovo premio corrispondente allo scaglione di fatturato e massimale prescelto riportato nella tabella allegata.

Resta inteso che in caso di sinistro l'Assicuratore si riserva il diritto di richiedere e verificare i documenti aziendali al fine di accertare adempimento da parte delle Imprese Aderenti agli obblighi previsti dalla convenzione e valutare i termini di rinnovo.

- Punto 16 Territorialità: Mondo intero escluso USA e Canada

LA CONTRAENTE

ZURICH INSURANCE PLC
Rappresentanza Generale per l'Italia

CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE





Polizza di Assicurazione della Responsabilità Civile delle Imprese aderenti al FASDAPI e dei relativi Amministratori Sindaci, Direttori Generali

La copertura assicurativa è prestata nella forma "Claims made"

SEZIONE 1 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Tutte le garanzie assicurative di cui alla presente Polizza sono prestate unicamente con riguardo alle **Richieste di risarcimento** presentate per la prima volta da terzi nei confronti dell'**Assicurato** durante il **Periodo di assicurazione** o durante l'eventuale **Periodo di garanzia postuma** e tempestivamente comunicate per iscritto all'**Assicuratore** (assicurazione in forma *claims made*).

A fronte del pagamento del premio e sulla base del **Questionario**, delle informazioni e dei documenti complessivamente forniti **dalle Imprese Aderenti** all'**Assicuratore**, i quali formano parte integrante del contratto, l'**Assicuratore**, nei limiti ed alle condizioni previsti dalla presente Polizza:

- 1.1 si obbliga a tenere indenne le **Persone assicurate** da qualunque **Perdita patrimoniale** sopportata in conseguenza di una **Richiesta di risarcimento** presentata da terzi nei loro confronti per qualsiasi **Atto illecito** [commesso dopo la data di retroattività indicata al Punto 8 *bis* della Scheda].
- 1.2 si obbliga a tenere indenne la **Società**, nei limiti dell'indennizzo da questa corrisposto alla **Persona assicurata**, da qualunque **Perdita patrimoniale** sopportata in conseguenza di una **Richiesta di risarcimento** presentata da terzi nei confronti di una **Persona assicurata** per qualsiasi **Atto illecito** [commesso dopo la data di retroattività indicata al Punto 8 *bis* della Scheda].
- 1.3 **Non applicabile**

Ai sensi dell'art. 1917, comma 3 del codice civile italiano, le spese per resistere all'azione del terzo danneggiato contro l'**Assicurato** sono a carico dell'**Assicuratore** nei limiti del 25% del **Massimale**, in aggiunta ad esso.





SEZIONE 2 DEFINIZIONI

I termini elencati nella presente Sezione e riportati in **grassetto** nella Polizza e negli altri documenti contrattuali hanno il seguente significato convenzionale, con esclusione di ogni altra e diversa interpretazione:

- 2.1 **Amministratore:** qualsiasi persona fisica che ricopra, abbia ricoperto o ricoprirà nella **Società** il ruolo di:
- (i) Membro degli organi di gestione e/o controllo (ivi compresi: Consiglio di Amministrazione, Collegio Sindacale, Consiglio di Gestione, Consiglio di Sorveglianza, Comitato per il Controllo sulla Gestione);
 - o
 - (ii) Membro dell'organismo di vigilanza *ex* D.Lgs. 231/2001; o
 - (iii) Direttore generale *ex* art.2396 del codice civile italiano

Sono altresì compresi nella definizione di **Amministratore** i soggetti che ricoprono, abbiano ricoperto o ricopriranno nella **Società** analogo ruolo secondo le leggi di qualsiasi giurisdizione (c.d. D&O), nonché gli amministratori di fatto e qualunque *Shadow director*.

- 2.2 **Amministratore di Ente esterno:** qualsiasi **Amministratore** o **Dipendente** della **Società** il quale, su specifica richiesta della **Società**, agisca in qualità di membro dell'organo di gestione di un **Ente esterno**.

- 2.3 **Amministratore non esecutivo:** qualsiasi persona fisica che sia membro dell'organo di gestione dell'**Impresa Aderente** alla data di decorrenza del, o comunque durante il **Periodo di assicurazione**, a condizione che tale persona fisica: (i) non abbia incarichi esecutivi; e (ii) non sia **Dipendente** di alcuna **Società**.

- 2.4 **Assicurato:**

- 2.4.1 qualsiasi **Persona assicurata**; e
- 2.4.2 qualsiasi **Società**.

- 2.5 **Atto illecito:** qualsiasi effettivo o presunto inadempimento per colpa, anche grave, dei doveri imposti dalla legge e dallo statuto, nonché qualsiasi altra condotta illecita in ipotesi tenuta da:

- 2.5.1 qualsiasi **Persona assicurata** nell'esercizio delle rispettive funzioni per conto della **Società**;
- 2.5.2 qualsiasi **Persona assicurata** nell'esercizio delle funzioni di membro dell'organo di gestione di un **Ente esterno**, a condizione che tale carica sia stata assunta su specifica richiesta della **Società**;
- 2.5.3 la **Società**, ma solo ed esclusivamente con riferimento alle **Richieste di risarcimento relative a valori mobiliari**.

- 2.6 **Costi di bonifica ambientale:** spese (ivi incluse, a titolo esemplificativo ma non limitativo, le parcelle dei professionisti e degli avvocati) sostenute per controllare, monitorare, bonificare, rimuovere, contenere, trattare, neutralizzare, o stimare gli effetti di **Sostanze inquinanti**.

- 2.7 **Costi per indagini ed esami:** quale componente delle **Perdite patrimoniali**, rappresentano le spese, i diritti e gli onorari (fatta eccezione per la remunerazione delle **Persone assicurate** o **Dipendenti** della **Società**, per il costo del loro tempo, nonché per qualsiasi costo interno della **Società**), sostenuti con il preventivo consenso scritto dell'**Assicuratore** (consenso che sarà prestato previa verifica di congruità a seguito della presentazione di un preventivo), da parte o per conto di qualsiasi **Persona assicurata** e direttamente correlati alla preparazione e/o partecipazione di tale **Persona assicurata** ad un'inchiesta, indagine o verifica ufficiale secondo quanto previsto dal Paragrafo 3.8 della presente Polizza.

- 2.8 **Danni a cose:** perdita, distruzione o danneggiamento di qualunque bene materiale dovuto a qualsiasi causa, ivi inclusa la sua perdita d'uso.

- 2.9 **Danni a persone:** stress emotivo o mentale, lesione alla integrità psicofisica, infortunio, malattia o morte di qualsiasi persona fisica, ivi inclusi tutti i danni consequenziali.





- 2.10 **Dipendente:** qualsiasi persona fisica legata alla **Società** da un contratto di lavoro subordinato a titolo oneroso.
- 2.11 **Ente esterno:**
- 2.11.1 qualsiasi ente senza scopo di lucro,
 - 2.11.2 qualsiasi ente a scopo di lucro in cui la **Società** detiene una quota di capitale sociale compresa tra l'1% ed il 50%;
- è comunque esclusa qualsiasi: (i) **Società controllata**; (ii) **Ente finanziario**; o (iii) qualsiasi ente i cui **Valori mobiliari** siano negoziati sul mercato primario o secondario negli Stati Uniti d'America o nei suoi territori e possedimenti, tranne che tale **Ente finanziario** o altro ente sia specificamente indicato quale **Ente esterno** in un'apposita appendice sottoscritta ed allegata alla presente Polizza.
- 2.12 **Ente finanziario:** qualsiasi banca - ivi comprese, a titolo di esempio, le banche d'affari e le banche d'investimento -, società finanziaria, compagnia di assicurazione o riassicurazione (ad eccezione delle compagnie *captive* costituite dall'**Impresa Aderente**), istituto di credito ipotecario, istituto di credito cooperativo, istituto di credito fondiario, intermediario finanziario, società di investimento mobiliare, società di gestione del risparmio, gestore di fondi e qualsiasi altro soggetto abilitato alla prestazione di servizi di investimento e/o costituito allo scopo primario di negoziare *commodities*, contratti derivati (quali *futures*, ecc.) o valuta estera, nonché qualsiasi altro analogo ente.
- 2.13 **Inquinamento:**
- 2.13.1 l'effettiva o presunta produzione, trasporto, spargimento, emissione, dispersione, rilascio, fuga, trattamento, stoccaggio o smaltimento di **Sostanze inquinanti**; o,
 - 2.13.2 qualsiasi disposizione normativa, ordine o richiesta dell'autorità competente che imponga di esaminare, analizzare, contenere, bonificare, rimuovere, limitare, o neutralizzare qualsiasi **Sostanza inquinante**, nonché qualsiasi azione intrapresa a tal fine in via autonoma, ovvero in previsione od in ottemperanza di tali disposizioni, ordini o richieste.
- 2.14 **Massimale:** la somma indicata al Punto 3 della Scheda la quale costituisce l'importo massimo che l'**Assicuratore** sarà tenuto a pagare in forza della presente Polizza per capitale, interessi e spese in relazione a tutte le **Richieste di risarcimento** ed a tutti gli **Assicurati** durante il **Periodo di assicurazione** (c.d. massimale aggregato), salvo quanto previsto dall'articolo 1917, comma 3 del codice civile italiano, nonché quanto stabilito alla Sezione 7.
- 2.15 **Massimale in eccesso per gli Amministratori non esecutivi:** la somma indicata al Punto 7 della Scheda la quale costituisce l'importo massimo che l'**Assicuratore** sarà tenuto a pagare in forza della presente Polizza per capitale, interessi e spese in relazione a tutte le **Richieste di risarcimento** presentate durante il **Periodo di assicurazione** nei confronti di ciascun **Amministratore non esecutivo** secondo quanto stabilito al Paragrafo 3.7 della presente Polizza. Il **Massimale in eccesso per gli Amministratori non esecutivi** è un massimale separato applicabile ad ogni singolo **Amministratore non esecutivo** ed opera esclusivamente a favore di tale **Amministratore non esecutivo**.

Il **Massimale in eccesso per gli Amministratori non esecutivi** deve intendersi in aggiunta al **Massimale** previsto dalla presente Polizza. In ogni caso, la somma indicata al Punto 7 (b) della Scheda costituisce il **Massimale in eccesso per gli Amministratori non esecutivi aggregato**, ossia l'importo massimo che l'**Assicuratore** sarà tenuto a pagare in forza della presente Polizza per capitale, interessi e spese cumulativamente in relazione a tutte le **Richieste di risarcimento** presentate durante il **Periodo di assicurazione** nei confronti di tutti gli **Amministratori non esecutivi**, in eccesso al **Massimale**.



2.16 Perdita patrimoniale:

- 2.16.1 danni (inclusi gli interessi antecedenti e successivi alla sentenza, nonché le spese legali della controparte così come liquidate in sentenza) che qualsiasi **Assicurato** è obbligato a pagare a terzi, quale civilmente responsabile, ai sensi di legge.
- 2.16.2 **Spese legali** eccedenti il limite previsto dall'articolo 1917, comma 3 del codice civile italiano.
- 2.16.3 **Costi per indagini ed esami.**

La definizione di **Perdita patrimoniale** non comprende le tasse, le imposte, i contributi previdenziali, le sanzioni di qualsiasi natura (civile, penale, amministrativa, fiscale), i danni punitivi, multipli o esemplari, né i **Costi di bonifica ambientale**. Sono parimenti escluse dalla definizione di **Perdita patrimoniale** e, pertanto, escluse dalle garanzie offerte con la presente Polizza, tutte le altre voci non assicurabili ai sensi della legge applicabile al contratto.

Fermo quanto sopra, con riferimento alle **Richieste di risarcimento** diverse dalle **Richieste di risarcimento relative a controversie di lavoro**, la definizione di **Perdita patrimoniale** comprende i danni punitivi, multipli o esemplari, ove la loro risarcibilità sia considerata ammissibile in base alla legge applicabile alla **Richiesta di risarcimento**.

2.17 Periodo di garanzia postuma: il periodo di garanzia postuma specificato ai Paragrafi 3.1.1, 3.1.2 e 3.1.4 della presente Polizza.

2.18 Persona assicurata:

- 2.18.1 **Amministratore;**
- 2.18.2 **Amministratore di Ente esterno;**
- 2.18.3 **Dipendente** della **Società** che ricopra, abbia ricoperto o ricoprirà la posizione di responsabile del trattamento dei dati personali, ai sensi del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 (Codice Privacy);
- 2.18.4 **Dipendente** della **Società** che ricopra, abbia ricoperto o ricoprirà la posizione di responsabile del servizio di prevenzione e protezione ai sensi del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n.81 (Testo Unico per la sicurezza sui luoghi di lavoro);
- 2.18.5 **Dipendente** della **Società**, che non sia un **Amministratore**, nell'esercizio delle sue funzioni per conto della **Società**: (i) per qualsiasi **Richiesta di risarcimento relativa a valori mobiliari** o **Richiesta di risarcimento relativa a controversie di lavoro**; oppure (ii) per ogni altra **Richiesta di risarcimento**, ma solo a condizione che tale **Richiesta di risarcimento** sia presentata e mantenuta anche nei confronti di un **Amministratore**;
- 2.18.6 **Dipendente** della **Società**, che non sia un **Amministratore**, nell'esercizio delle sue funzioni per conto della **Società**: (i) designato quale responsabile del trattamento dei dati personali, ai sensi del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 (Codice Privacy), qualora la **Richiesta di risarcimento a lui riferibile riguardi l'esercizio di funzioni manageriali e di supervisione**.

La definizione di **Persona assicurata** non comprende i dirigenti, i quadri superiori, gli agenti, gli appaltatori, i consulenti legali ed altri consulenti esterni, i revisori esterni, i liquidatori giudiziari, i commissari o amministratori straordinari, né i curatori fallimentari della **Società**.

2.19 Questionario: tutte le informazioni, le dichiarazioni e/o i documenti rilevanti richiesti dall'**Assicuratore** o a questi forniti da o per conto della **Società** e/o di qualsiasi **Assicurato** (sia antecedentemente al, che durante il **Periodo di assicurazione**), qualsiasi questionario compilato e sottoscritto dalla **Impresa Aderente** in vista della stipulazione della presente Polizza o di qualsiasi altra precedente polizza emessa dall'**Assicuratore** che la presente Polizza vada a sostituire o rinnovare (compreso qualsiasi allegato, appendice o riferimento esterno), nonché il bilancio (completo di tutti gli allegati) della **Società**.





2.20 Richiesta di risarcimento:

- 2.20.1 qualsiasi richiesta di risarcimento del danno formulata per iscritto da un terzo; o,
 - 2.20.2 qualsiasi atto introduttivo di un procedimento giudiziario diretto ad ottenere il risarcimento di un danno, nonché qualsiasi atto introduttivo di un procedimento cautelare *ante causam* per sequestro conservativo in vista di un'azione di responsabilità per risarcimento del danno;
 - 2.20.3 qualsiasi comunicazione scritta della pendenza di un procedimento penale; o
 - 2.20.4 qualsiasi comunicazione scritta della pendenza di un procedimento arbitrale o di un procedimento di mediazione o conciliazione; o
 - 2.20.5 qualsiasi formulazione di un addebito o equivalente comunicazione dell'avvio di un procedimento amministrativo o regolamentare nei confronti di un **Assicurato**; o
 - 2.20.6 qualsiasi indagine, ispezione, o investigazione penale, amministrativa o regolamentare intrapresa da qualsiasi competente autorità pubblica:
 - 2.20.6.1 nei confronti di una **Persona assicurata** non appena tale **Persona assicurata** viene formalmente identificata per iscritto dall'autorità competente quale persona nei cui confronti può essere intrapreso un procedimento penale, amministrativo o regolamentare;
 - 2.20.6.2 nei confronti di una **Persona assicurata**, nel caso di inchiesta, indagine, ispezione o verifica formale intrapresa dalla *US Securities Exchange Commission* (SEC), dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob), dalla Banca d'Italia o da equivalenti autorità in altri ordinamenti giuridici, non appena viene inviata a tale **Persona assicurata** una formale comunicazione, nella forma del *subpoena* o in altra forma, relativa all'avvio di tale inchiesta, indagine, ispezione o verifica.
- Le indagini, ispezioni, o investigazioni di cui al Paragrafo 2.20.6 si considerano intraprese nel momento in cui la **Persona assicurata** è stata per la prima volta identificata dalla competente autorità o ha ricevuto comunicazione dell'avvio di tali indagini, ispezioni, o investigazioni; o,
- 2.20.7 qualsiasi comunicazione diretta ad interrompere il termine di prescrizione in corso con riferimento al preteso diritto di ottenere il risarcimento del danno.

La definizione di **Richiesta di risarcimento** comprende anche le **Richieste di risarcimento relative a valori mobiliari** e le **Richieste di risarcimento relative a controversie di lavoro**.

- 2.21 Richiesta di risarcimento relativa a controversie di lavoro:** qualsiasi **Richiesta di risarcimento** (compresi procedimenti, ispezioni, addebiti mossi da e/o presentati alla Direzione Provinciale del Lavoro o alle competenti autorità in altre giurisdizioni) promossa o continuata da, o per conto di qualsiasi passato, presente, futuro o aspirante **Dipendente** della **Società** nei confronti di qualsiasi **Persona assicurata**, fondata su qualsiasi effettivo o contestato: licenziamento ingiustificato, illegittimo, discriminatorio o ingiurioso, qualsiasi forma di illecita discriminazione relativa al rapporto di lavoro, molestia sul luogo di lavoro, *mobbing*, illecita mancata promozione, erronea comminazione di provvedimenti disciplinari, ingiusta privazione di opportunità di carriera, valutazione negligente, violazione della *privacy*.

2.22 Richiesta di risarcimento relativa a valori mobiliari: Richiesta di risarcimento:

- 2.22.1 presentata dal titolare di **Valori mobiliari** emessi da una **Società**:
 - 2.22.1.1 in qualità di titolare di **Valori mobiliari** emessi da una **Società**, in relazione a questioni inerenti detta titolarità;
 - 2.22.1.2 in nome o per conto di una **Società** (nella forma della c.d. *derivative action* o equivalente azione di responsabilità) nei confronti di un **Assicurato**; o
- 2.22.2 presentata da qualsiasi pubblica autorità competente per la supervisione e/o la regolamentazione dei mercati finanziari sul presupposto che la **Società** e/o qualsiasi **Persona assicurata** abbiano violato disposizioni legislative o regolamentari in materia di sollecitazione del pubblico risparmio, di negoziazione o di offerta di **Valori mobiliari**, inclusi a titolo esemplificativo ma non limitativo il Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (*Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria*) e relativi Regolamenti Consob di attuazione (Italia), il *Financial*





Services and Markets Act del 2000 (Regno Unito), il *US Securities Act* del 1933 ed il *US Securities Exchange Act* del 1934 (Stati Uniti d'America), anche qualora tale violazione non sia direttamente connessa all'acquisto, vendita od offerta di acquisto o di vendita di **Valori mobiliari** emessi dalla **Società** ma, con riferimento alla garanzia di cui al Paragrafo 1.3 della presente Polizza, solo a condizione che tale **Richiesta di risarcimento** formulata nei confronti della **Società** sia promossa e continuata anche nei confronti di un **Amministratore**.

- 2.23 **Richiesta di risarcimento relativa a valori mobiliari U.S.A.:** qualsiasi **Richiesta di risarcimento relativa a valori mobiliari** promossa in tutto o in parte nelle giurisdizioni degli Stati Uniti, dei suoi stati, province, località, territori o possedimenti, nonché qualsiasi **Richiesta di risarcimento relativa a valori mobiliari** che sia basata in tutto o in parte sulle leggi degli Stati Uniti, dei suoi stati, province, località, territori o possedimenti, ovunque promossa.
- 2.24 **Richiesta di risarcimento U.S.A.:** qualsiasi **Richiesta di risarcimento** promossa in tutto o in parte nelle giurisdizioni degli Stati Uniti, dei suoi stati, province, località, territori o possedimenti, nonché qualsiasi **Richiesta di risarcimento** che sia basata in tutto o in parte sulle leggi degli Stati Uniti, dei suoi stati, province, località, territori o possedimenti, ovunque promossa.
- 2.25 **Shadow director:** qualsiasi persona fisica che, in ragione della propria qualifica di **Amministratore** o **Dipendente** di una **Società**, è considerato *shadow director* di qualsiasi **Società** ai sensi dal paragrafo 251 del *Companies Act* inglese del 2006.
- 2.26 **Società:**
- 2.26.1 **l'Impresa Aderente;**
 - 2.26.2 qualsiasi passata, presente o futura **Società Controllata** dall'**Impresa Aderente** (nei termini ed alle condizioni di cui alla Sezione 5 della presente Polizza) e,
 - 2.26.3 qualsiasi fondazione o ente *no profit* controllato o patrocinato esclusivamente dall'**Impresa Aderente** o da una **Società controllata**, fatta eccezione per qualsiasi fondo pensione o schema pensionistico.
- 2.27 **Società controllata:** società in cui l'**Impresa Aderente:**
- 1) direttamente o indirettamente disponga di più del cinquanta per cento (50%) dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria; o
 - 2) nomini la maggioranza dei membri dell'organo di gestione; o
 - 3) in forza di accordo con altri azionisti, sia nelle condizioni di nominare la maggioranza dei membri dell'organo di gestione.
- 2.28 **Sostanza inquinante:** qualsiasi elemento irritante o contaminante solido, liquido, gassoso o termico, ivi inclusi i fumi e le esalazioni, i vapori, gli acidi, gli agenti chimici, le muffe tossiche ed i rifiuti, le radiazioni ionizzanti o radioattive prodotte da qualsiasi combustibile o rifiuto nucleare (l'espressione rifiuto include a titolo esemplificativo e non limitativo qualsiasi rifiuto o materiale nucleare riciclato, ripristinato o bonificato) ed ogni altra sostanza analoga e della medesima natura, ivi inclusi i campi elettromagnetici, l'amianto, i derivati dell'amianto ed il rumore.
- 2.29 **Sottolimito:** limite all'obbligazione assunta dall'**Assicuratore** con la presente Polizza da intendersi compreso nel **Massimale** e non in aggiunta ad esso.
- 2.30 **Spese legali:** le spese, i diritti e gli onorari legali sostenuti con il preventivo consenso scritto dell'**Assicuratore** (consenso che sarà prestato previa verifica di congruità a seguito della presentazione di un preventivo), per indagini, difese, appelli e transazioni relativi a qualsiasi **Richiesta di risarcimento** presentata nei confronti di un **Assicurato** e coperta dalla presente Polizza.
- La definizione di **Spese legali** include inoltre le spese sostenute, su richiesta del difensore nominato e previo



consenso scritto dell'Assicuratore, per lo svolgimento di perizie nel corso dell'istruttoria relativa ad una **Richiesta di risarcimento** in garanzia.

Le **Spese legali** non comprendono i **Costi per indagini ed esami**.

- 2.31 **Valori mobiliari:** tutte le categorie di valori negoziati nel mercato dei capitali, ivi compresi azioni (o altri titoli equivalenti) e certificati di deposito azionario; obbligazioni e altri titoli di debito, inclusi i certificati di deposito relativi a tali titoli; qualsiasi altro titolo normalmente negoziato che permette di acquisire o di vendere i predetti valori mobiliari.
- 2.32 **Impresa Aderente:** la società iscritta al FASDAPI ed espressamente nominata nella scheda di polizza, che richiede di attivare la copertura assicurativa prevista dalla presente polizza.

SEZIONE 3 ESTENSIONI

Nel rispetto dei termini, condizioni e limiti tutti previsti dalla presente Polizza, la copertura assicurativa è estesa come segue:

3.1 PERIODO DI GARANZIA POSTUMA

- 3.1.1 In caso di mancato rinnovo o risoluzione (per cause diverse dal mancato pagamento del premio) della presente Polizza o in caso di **Modifica nel controllo** (come definito nella Sezione 8 della presente Polizza) l'**Impresa Aderente** avrà automaticamente diritto, senza obbligo di pagamento di alcun premio addizionale, ad una (1) sola estensione della copertura prestata dalla presente **Polizza di assicurazione** per il periodo di sessanta (60) giorni a decorrere dalla scadenza del **Periodo di assicurazione**. Resta inteso che tale estensione della copertura opererà esclusivamente con riferimento alle **Richieste di risarcimento** presentate per la prima volta nei confronti di qualsiasi **Assicurato** durante il **Periodo di garanzia postuma**, ma limitatamente ad **Atti illeciti** commessi prima della scadenza del **Periodo di assicurazione** ovvero prima della **Modifica nel controllo**.
- 3.1.2 In caso di mancato rinnovo o risoluzione (per cause diverse dal mancato pagamento del premio) della presente **Polizza di assicurazione** o in caso di **Modifica nel controllo** (come definito nella Sezione 8 della presente Polizza) la **Contraente** avrà diritto a richiedere per iscritto una (1) sola estensione della copertura prestata dalla presente Polizza per il periodo a scelta di: (i) 48 mesi o (ii) 60 mesi a decorrere dalla scadenza del **Periodo di assicurazione**. Resta inteso che tale estensione della copertura opererà esclusivamente con riferimento alle **Richieste di risarcimento** presentate per la prima volta nei confronti di qualsiasi **Assicurato** durante il **Periodo di garanzia postuma** scelto dalla **Contraente**, ma limitatamente agli **Atti illeciti** commessi prima della scadenza del **Periodo di assicurazione** ovvero della **Modifica nel controllo** e, nel rispetto di quanto stabilito nel successivo Paragrafo 3.1.3, a condizione che il premio addizionale lordo indicato al Punto 12 della Scheda per il **Periodo di garanzia postuma** scelto sia stato interamente versato dalla **Contraente** nel termine indicato dall'**Assicuratore**. La scelta di un **Periodo di garanzia postuma** disciplinato dal presente Paragrafo esclude il diritto di avvalersi dell'estensione di cui al Paragrafo 3.1.1 che precede.
- 3.1.3 Il diritto a richiedere il **Periodo di garanzia postuma** previsto dal Paragrafo 3.1.2 è soggetto al termine di decadenza di trenta (30) giorni dalla data di mancato rinnovo o risoluzione della Polizza o dalla data del **Modifica nel controllo**, termine entro il quale la richiesta scritta della **Contraente** deve pervenire all'**Assicuratore**. L'estensione della copertura è condizionata sospensivamente al pagamento integrale del premio addizionale lordo indicato al Punto 12 della Scheda. In ogni caso, qualsiasi **Periodo di garanzia postuma** cesserà di produrre effetti nel momento in cui dovesse essere stipulato con l'**Assicuratore** o con altri assicuratori un contratto di assicurazione che in tutto o in parte sostituisca o rinnovi la presente Polizza.
- 3.1.4 Nel caso in cui la presente Polizza non sia rinnovata né sostituita da altra polizza di assicurazione della responsabilità civile degli amministratori (cd. D&O) e la **Contraente** dovesse decidere di non attivare il **Periodo di garanzia postuma**, l'**Amministratore** che è cessato dalla propria carica durante il **Periodo di assicurazione** avrà automaticamente diritto, senza obbligo di pagamento di



alcun premio addizionale, ad un singolo **Periodo di garanzia postuma** (soggetto ai medesimi termini, condizioni e limiti di cui alla presente Polizza) della durata di sessanta (60) mesi.

3.2 STATO CONIUGALE

Alle medesime condizioni previste dal Paragrafo 1.1 della presente Polizza, la garanzia è estesa alle **Perdite patrimoniali** derivanti da una **Richiesta di risarcimento** avanzata nei confronti del coniuge o convivente legittimo della **Persona assicurata**, basata su un **Atto illecito** asseritamente commesso dalla **Persona assicurata** e formulata nei confronti del coniuge o convivente legittimo esclusivamente in quanto coniuge o convivente legittimo della **Persona Assicurata**. Resta inteso che la presente estensione è limitata alle sole **Perdite patrimoniali** derivanti da azioni o da procedimenti che hanno ad oggetto beni in comunione tra la **Persona assicurata** ed il coniuge o convivente legittimo. La presente estensione non opera invece per la responsabilità personale del coniuge o convivente legittimo della **Persona assicurata**.

3.3 EREDI, TUTORE E CURATORE

Alle medesime condizioni previste dal Paragrafo 1.1 della presente Polizza, la garanzia è estesa alle **Perdite patrimoniali** derivanti da una **Richiesta di risarcimento** avanzata nei confronti degli eredi della **Persona assicurata** o nei confronti del tutore o curatore della **Persona assicurata** deceduta o interdetta o inabilitata, insolvente o fallita e basata sull'asserita commissione di un **Atto illecito** da parte della **Persona assicurata** prima della sua morte o della sua sopravvenuta dichiarata incapacità legale, a condizione che le **Perdite patrimoniali** richieste agli eredi, al tutore o al curatore della **Persona assicurata** siano conseguenti ad **Atti illeciti** coperti dalla presente Polizza.

3.4 AMMINISTRATORE DI ENTE ESTERNO

Alle medesime condizioni previste dal Paragrafo 1.1 della presente Polizza, l'**Assicuratore** si obbliga a tenere indenne qualsiasi **Amministratore di Ente esterno** da qualunque **Perdita patrimoniale** sopportata in conseguenza di una **Richiesta di risarcimento** presentata da terzi nei suoi confronti e basata sull'asserita commissione da parte sua di un **Atto illecito** nello svolgimento dell'incarico per conto dell'**Ente esterno** [a condizione che tale **Atto illecito** sia stato in ipotesi commesso dopo la data di retroattività indicata al Punto 8 *bis* della Scheda].

Resta inteso, in ogni caso, che:

- 3.4.1 nel caso in cui l'**Amministratore di Ente esterno** possa avvalersi di un'altra polizza di assicurazione della responsabilità civile degli amministratori (c.d. D&O), da chiunque prestata, ovvero di altro diritto di indennizzo o manleva, la presente estensione opererà esclusivamente in eccesso specifico (ossia a "*secondo rischio*") rispetto al massimale previsto da tale altra polizza o diritto di indennizzo; qualora tale altra assicurazione sia stata emessa da una Compagnia del Gruppo Zurich Financial Services (**ZURICH**), il **Massimale** aggregato prestato dall'**Assicuratore**, ai sensi della presente Polizza, sarà ridotto per un importo pari al massimale previsto da tale altra polizza.
- 3.4.2 la presente estensione non opera a favore dell'**Ente esterno**, né a favore di qualsiasi **Amministratore o Dipendente** dell'**Ente esterno** diverso dalle **Persone assicurate**.
- 3.4.3 la presente estensione non opera con riferimento alle **Perdite patrimoniali** derivanti da una **Richiesta di risarcimento U.S.A.** presentata da, nell'interesse di, su iniziativa di qualsiasi membro dell'organo di gestione e/o controllo dell'**Ente esterno** o dell'**Ente esterno** medesimo per un **Atto illecito** commesso da una **Persona assicurata** in qualità di **Amministratore di Ente esterno** per conto di tale **Ente esterno**, ad eccezione delle seguenti specifiche ipotesi:
 1. **Richieste di risarcimento** promosse o continuate da un liquidatore, un curatore fallimentare, un commissario straordinario (o altro soggetto con equivalenti funzioni) per conto dell'**Ente esterno** senza la sollecitazione, l'assistenza o la partecipazione attiva dell'**Ente esterno** o dei suoi membri degli organi di gestione e controllo; o
 2. *derivative action* (o analoga azione di responsabilità) promossa in nome e per conto dell'**Ente esterno** da uno o più soggetti che non siano membri degli organi di gestione e



controllo dell'Ente esterno e che abbiamo presentato la **Richiesta di risarcimento** senza la sollecitazione, l'assistenza o la partecipazione attiva dell'Ente esterno o dei suoi membri degli organi di gestione e controllo; o

3. **Richiesta di risarcimento relativa a controversie di lavoro** presentata da una persona fisica, o
4. **Richiesta di risarcimento** presentata da membro degli organi di gestione e controllo di un **Ente esterno** che sia cessato dalla carica; o
5. **Richiesta di risarcimento** presentata da o su iniziativa di qualsiasi membro degli organi di gestione e controllo laddove tale **Richiesta di risarcimento** derivi da una **Richiesta di risarcimento** coperta dalla presente Polizza e presentata da un terzo limitatamente alla ipotesi in cui tale terzo avrebbe potuto presentare la propria **Richiesta di risarcimento** direttamente contro una **Persona assicurata** non nominata nella **Richiesta di risarcimento** indipendente (compresa qualsiasi domanda riconvenzionale, di garanzia, rivalsa e/o manleva).
6. **Spese legali** sostenute dall'**Amministratore di Ente esterno**.

3.4.4 in relazione ad ogni **Amministratore di Ente esterno** la presente garanzia non opera con riferimento alle **Perdite patrimoniali** derivanti da una **Richiesta di risarcimento** formulata nei confronti di tale soggetto laddove sia fondata, derivi o consegua a qualsiasi:

- (i) controversia, lite, causa, **Richiesta di risarcimento**, procedimento arbitrale o di conciliazione iniziati prima o pendenti alla data in cui l'**Amministratore di Ente esterno** ha assunto la qualifica di **Assicurato**; ovvero controversia, lite, causa, procedimento arbitrale o di conciliazione fondati sui medesimi fatti posti alla base di una controversia, lite, causa, **Richiesta di risarcimento**, procedimento arbitrale o di conciliazione iniziati prima o pendente alla data in cui l'**Amministratore di Ente esterno** ha assunto la qualifica di **Assicurato**; o
- (ii) circostanza nota a tale **Amministratore di Ente esterno** o alla **Società** prima che tale **Amministratore di Ente esterno** abbia assunto la qualifica di **Assicurato** e tale da indurre ragionevolmente a prevedere la presentazione di una **Richiesta di risarcimento** coperta dalla presente Polizza.

3.5 INQUINAMENTO

L'Esclusione di cui al Paragrafo 9.4:

3.5.1 si applica esclusivamente alle **Richieste di risarcimento U.S.A.**;

3.5.2 non si applica alle **Richieste di risarcimento U.S.A.** relative ad **Inquinamento** presentate da un azionista della **Società** sia in proprio, sia in nome e per conto della **Società** (c.d. *derivative action*), le quali adducano un danno alla **Società** o ai suoi azionisti, a condizione che tale **Richiesta di risarcimento** sia promossa e mantenuta senza il coinvolgimento, l'assistenza volontaria o l'attiva partecipazione di qualsiasi **Amministratore**;

3.5.3 non si applica alle **Spese legali** sostenute da qualsiasi **Persona assicurata** in conseguenza di **Richieste di risarcimento U.S.A.** relativa ad **Inquinamento** (diverse da quelle indicate al Paragrafo 3.5.2). L'obbligazione dell'**Assicuratore** per le **Spese legali** garantite dalla presente estensione è limitata alla somma indicata al Punto 4(a) della Scheda. Tale **Sottolimita** è compreso nel **Massimale** e non in aggiunta ad esso;

3.5.4 la presente estensione di copertura non si applica ai **Costi di bonifica ambientale** che restano, pertanto, espressamente esclusi dalle garanzie offerte con la presente Polizza.

3.6 CONTROVERSIE DI LAVORO

Alle medesime condizioni previste al Paragrafo 1.1 della presente Polizza, la garanzia assicurativa è prestata anche per le **Richieste di risarcimento relative a controversie di lavoro** promosse nei confronti delle **Persone assicurate**.





3.7 MASSIMALE IN ECCESSO PER GLI AMMINISTRATORI NON ESECUTIVI

Alle medesime condizioni previste al Paragrafo 1.1 della presente Polizza, l'Assicuratore si obbliga a tenere indenne l'Amministratore non esecutivo da qualunque Perdita patrimoniale sopportata in conseguenza di una Richiesta di risarcimento presentata da terzi nei suoi confronti per qualsiasi Atto illecito [commesso dopo la data di retroattività indicata al Punto 8 bis della Scheda] nei limiti del Massimale in eccesso per l'Amministratore non esecutivo. La presente estensione è prestata esclusivamente in eccesso ovvero a "secondo rischio" e non potrà essere invocata fino a quando non sia stato esaurito: (i) il Massimale della presente Polizza; (ii) il Massimale di tutte le altre polizze di assicurazione della responsabilità civile degli amministratori (c.d. D&O) eventualmente concorrenti e/o stipulate in eccesso specifico (ossia a "secondo rischio") rispetto alla presente Polizza; e (iii) qualsiasi altro diritto di indennizzo per le Perdite patrimoniali del quale possa beneficiare qualsiasi Amministratore non esecutivo.

Il massimale previsto dalla presente estensione è pari alla somma indicata al Punto 7(a) della Scheda per ciascun Amministratore non esecutivo, con il limite aggregato pari alla somma indicata al Punto 7(b) della Scheda per tutti gli Amministratori non esecutivi complessivamente durante ciascun Periodo di assicurazione.

3.8 COSTI PER INDAGINI ED ESAMI

In aggiunta a qualsiasi Richiesta di risarcimento così come convenzionalmente definita al Paragrafo 2.20.6, l'Assicuratore alle medesime condizioni previste dal Paragrafo 1.1 della presente Polizza si obbliga a tenere indenne l'Amministratore da qualunque Costo per indagini ed esami derivante da o conseguente a qualsiasi inchiesta, indagine, ispezione o verifica ufficiale riguardante gli affari della Società ed avviata in sede penale, amministrativa o regolamentare da qualsiasi competente autorità pubblica.

La garanzia prevista dalla presente estensione opera solo con riferimento ai Costi per indagini ed esami sostenuti dopo che un Amministratore sia stato invitato per iscritto, su richiesta formale della competente autorità, a partecipare ad un'inchiesta, indagine o verifica ufficiale ed a condizione che tale richiesta sia stata presentata per la prima volta durante il Periodo di assicurazione e che l'Assicurato l'abbia comunicata all'Assicuratore nel rispetto delle condizioni convenzionalmente stabilite al Paragrafo 10.1 della presente Polizza.

La garanzia prestata dalla presente estensione **non** si applica a qualsiasi inchiesta, indagine, verifica o ispezione che riguardi in generale il settore in cui opera la Società, anziché la Società in particolare.

Ai fini della presente estensione, l'inchiesta, indagine, ispezione o verifica ufficiale si considererà avviata nel momento in cui l'Amministratore avrà ricevuto per la prima volta un formale invito a comparire.

L'obbligazione dell'Assicuratore per i Costi per indagini ed esami garantiti dalla presente estensione è limitata alla somma indicata al Punto 4(b) della Scheda. Tale Sottolimito è compreso nel Massimale e non in aggiunta ad esso.

La presente estensione **non** opera con riferimento alle inchieste, indagini, ispezioni o verifiche: (i) avviate o proseguite, in tutto o in parte nelle giurisdizioni degli Stati Uniti, dei suoi stati, province, località, territori o possedimenti; (ii) basate in tutto o in parte sulle leggi degli Stati Uniti, dei suoi stati, province, località, territori o possedimenti. A titolo esemplificativo, ma non limitativo, **sono escluse** le inchieste, indagini od gli esami avviati o proseguiti dalla *US Securities and Exchange Commission* (SEC).

La presente clausola **non** si applica alle **Richieste di risarcimento** così come convenzionalmente definite dal Paragrafo 2.20.6.

3.9 SPESE DI PUBBLICITÀ

Sino alla concorrenza del Sottolimito indicato al Punto 4(c) della Scheda, l'Assicuratore si obbliga a tenere indenne le **Persone assicurate** dalle spese, costi ed onorari sostenuti per la consulenza e la realizzazione di una campagna pubblicitaria volta al ripristino della reputazione della **Persona assicurata** a seguito di una



Richiesta di risarcimento in garanzia, a condizione che tale **Richiesta di risarcimento** venga resa pubblica. Per quelle spese, costi ed onorari presi a carico o indennizzati dalla **Società** troveranno applicazione le **Franchigie** indicate al Punto 5 della Scheda per le **Perdite patrimoniali**.

3.10 COSTI PER ESTRADIZIONE

L'**Assicuratore** si obbliga a tenere indenne la **Persona assicurata** da qualunque costo per estradizione, quale componente delle **Perdite patrimoniali**, derivante da o conseguente a qualsiasi **Richiesta di risarcimento** relativa a estradizione (ovvero qualsiasi **Richiesta di risarcimento** promossa in seguito ad arresto od altro procedimento instaurato ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di estradizione), presentata nei confronti della **Persona assicurata** durante il **Periodo di assicurazione** o durante l'eventuale **Periodo di garanzia postuma**, che sia parte integrante o conseguenza diretta di una **Richiesta di risarcimento** coperta dalle garanzie di cui alla presente Polizza

I Costi per estradizione, quale componente delle **Perdite patrimoniali**, rappresentano le spese, i diritti e gli onorari sostenuti, con il preventivo consenso dell'**Assicuratore**, da parte della **Persona Assicurata** per consulenze legali, difese o appelli, inclusi eventuali ricorsi alla Corte Europea dei diritti dell'uomo, esperiti al fine di contrastare la decisione adottata dall'autorità di concedere l'extradizione della **Persona assicurata** dall'Italia o da qualsiasi altro Stato.

3.11 SPESE PER CAUZIONE

L'**Assicuratore** si obbliga a tenere indenne la **Persona assicurata** dalle Spese per cauzione, quali componenti delle **Perdite patrimoniali**, sostenute da parte della **Persona assicurata** nel corso del **Periodo di assicurazione** in conseguenza di una **Richiesta di risarcimento** presentata da terzi nei suoi confronti e coperta dalle garanzie di cui alla presente Polizza.

Per Spese per cauzione si intende il corrispettivo o premio necessario per ottenere la cauzione, o altro equivalente, per un periodo non superiore a 12 mesi, con riferimento alle sanzioni detentive, o simili, irrogate da un'autorità giudiziaria in sede penale a carico della **Persona assicurata**, ovvero altre cauzioni eventualmente richieste in sede civile, e derivanti da una **Richiesta di risarcimento** coperta dalle garanzie di cui alla presente Polizza; sono espressamente escluse le spese o gli interessi passivi da sostenersi in relazione a qualsiasi forma di contro-garanzia richiesta ai fini della prestazione o del finanziamento della cauzione, nonché la cauzione medesima o altra garanzia equivalente.

SEZIONE 4 SPESE LEGALI, GESTIONE DELLA LITE E RIPARTIZIONE

- 4.1 L'**Assicurato** che riceve una **Richiesta di risarcimento** è tenuto a fare tutto quanto sia nella sua disponibilità al fine di difendersi e non deve fare nulla che possa pregiudicare la posizione dell'**Assicuratore**. L'**Assicuratore** ha la facoltà, ma non l'obbligo, di assumere la difesa dell'**Assicurato** sino a quando ne ha l'interesse.
- 4.2 Con riferimento ad una **Richiesta di risarcimento** che potrebbe essere coperta dalla presente Polizza, l'**Assicuratore**: (i) avrà il diritto di ricevere ogni informazione relativa a tale **Richiesta di risarcimento**; (ii) dovrà essere prontamente ed esaustivamente informato in merito a tutte le questioni inerenti l'investigazione, la difesa o la transazione di tale **Richiesta di risarcimento** ed avrà il diritto di ricevere copia di tutta la relativa documentazione; e (iii) avrà inoltre il diritto di associarsi con l'**Assicurato** e la **Società** nella conduzione della difesa, nella esecuzione delle indagini e nella negoziazione di qualsiasi accordo transattivo con riguardo a tale **Richiesta di risarcimento**.



- 4.3 L'Assicuratore pagherà le **Spese legali** ed i **Costi per indagini ed esami**, se e quando dovuti, dietro presentazione di parcelle analitiche con indicazione del dettaglio delle prestazioni rese e delle attività svolte, previa verifica di congruità delle richieste, di corrispondenza ai preventivi ricevuti e di sussistenza dei presupposti per la liquidazione. Qualsiasi pagamento di **Spese legali** o di **Costi per indagini ed esami** effettuato a favore di qualsiasi **Assicurato** dovrà essere restituito all'**Assicuratore** nel caso in cui dovesse successivamente emergere che tale **Assicurato** non ne aveva il diritto ai sensi della presente Polizza.

Pena la perdita del diritto all'indennizzo, gli **Assicurati** non dovranno: (i) riconoscere o assumersi alcuna responsabilità; (ii) negoziare o concludere alcun accordo transattivo; (iii) sostenere **Spese legali** o **Costi per indagini ed esami**; né (iv) nominare alcun legale di fiducia, senza il preventivo consenso scritto dell'**Assicuratore**. L'eventuale diniego del consenso da parte dell'**Assicuratore** dovrà essere adeguatamente motivato per iscritto e tempestivamente reso noto all'**Assicurato**.

Qualora in ragione dell'urgenza non sia materialmente possibile ottenere il previo consenso scritto dell'**Assicuratore** alla nomina del legale o al pagamento di **Spese legali** in relazione a qualsiasi **Richiesta di risarcimento** coperta dalla presente Polizza, l'**Assicuratore** si impegna ad approvare retroattivamente tali **Spese legali** con un sottolimito di € 200.000,00.

Le **Spese legali** eccedenti l'importo previsto dall'articolo 1917, comma 3 del codice civile italiano erodono il **Massimale**.

- 4.4 Nel caso in cui una **Richiesta di risarcimento** dovesse riguardare fattispecie solo parzialmente coperte dalla presente Polizza, oppure qualora le somme richieste eccedano il **Massimale**, il **Massimale in eccesso per gli Amministratori non esecutivi** o i **Sottolimiti**, le **Spese legali** e le **Perdite pecuniarie** connesse a pronunce di condanna o a transazioni dovranno essere ripartite secondo buona fede e correttezza tra la **Società**, la **Persona assicurata** e l'**Assicuratore**, in proporzione ai rispettivi interessi.

SEZIONE 5 COSTITUZIONE ED ACQUISIZIONE DI SOCIETÀ CONTROLLATE DURANTE IL PERIODO DI ASSICURAZIONE

- 5.1 Qualsiasi ente (diverso da un **Ente finanziario**) che in seguito a costituzione o acquisizione diventa una **Società controllata** durante il **Periodo di assicurazione**, così come i membri dei suoi organi di gestione e/o controllo saranno considerati **Assicurati** ai sensi della presente Polizza con riferimento alle **Richieste di risarcimento** (o con riferimento a **Società controllate** esclusivamente con riferimento alle **Richieste di risarcimento relative a valori mobiliari**) basate su **Atti illeciti** asseritamente commessi dopo la data in cui tale ente ha assunto la qualifica di **Società controllata** e prima che tale ente abbia cessato di essere una **Società controllata**, fermo quanto previsto dal Paragrafo 5.2 che segue.
- 5.2 Gli enti di nuova acquisizione (e qualsiasi persona fisica che sia membro dei loro organi di gestione e/o controllo) di cui al Paragrafo 5.1 che precede, i cui valori mobiliari siano negoziati sui mercati regolamentati negli Stati Uniti d'America (inclusi i relativi territori e possedimenti) e la cui capitalizzazione di mercato negli Stati Uniti d'America alla data di acquisizione sia superiore all'ammontare indicato al Punto 9 della Scheda, non saranno considerati **Società controllate** (né le predette persone fisiche saranno considerate **Persone assicurate**) se non per un periodo di novanta (90) giorni dalla data in cui tale ente è stato acquisito, oppure sino alla scadenza del **Periodo di assicurazione** se precedente, a condizione che la **Contraente** o qualsiasi **Assicurato** comunichi per iscritto all'**Assicuratore** l'avvenuta acquisizione di tale ente prima del rinnovo della presente Polizza.



- 5.3 Con riferimento all'ente di cui al Paragrafo 5.2 che precede, l'**Assicuratore** potrà discrezionalmente estendere la garanzia assicurativa in favore di tale **Società controllata** nonché delle **Persone assicurate** che prestano la propria attività nell'ambito di tale **Società controllata**, oltre il periodo di novanta (90) giorni sopra indicato a condizione che, durante tale periodo la **Contraente**: (i) comunichi per iscritto all'**Assicuratore** l'avvenuta nuova acquisizione; (ii) fornisca all'**Assicuratore** tutta la documentazione richiesta e necessaria alla valutazione del rischio; e (iii) accetti il premio addizionale e/o le modifiche alle disposizioni della presente Polizza proposti dall'**Assicuratore** con riferimento a tale **Società controllata**. In ogni caso, la copertura assicurativa di tale **Società controllata** e delle relative **Persone assicurate** oltre il periodo di novanta (90) giorni sopra indicato opererà soltanto se la **Contraente** avrà tempestivamente pagato per intero l'eventuale premio addizionale lordo richiesto dall'**Assicuratore** per l'estensione in discorso.
- 5.4 L'**Assicuratore** potrà inoltre, a propria discrezione ed in seguito alla presentazione della necessaria documentazione, concedere per iscritto l'estensione della copertura assicurativa in favore di una nuova **Società controllata** in relazione agli **Atti illeciti** commessi prima della data di acquisizione di tale ente. Con riferimento a tale estensione di copertura l'**Assicuratore** si riserva il diritto di modificare le condizioni di garanzia previste dalla presente Polizza. Resta inteso che il diritto all'indennizzo con riferimento agli **Atti illeciti** commessi prima della data di acquisizione di tale ente è condizionato alla preventiva accettazione ed al successivo rispetto dei termini e delle condizioni così come eventualmente modificati dall'**Assicuratore**.
- 5.5 Con riferimento a qualsiasi **Società controllata**, che rientri nella definizione di **Ente finanziario**, acquisita o creata durante il **Periodo di assicurazione**, la copertura assicurativa potrà essere discrezionalmente estesa dall'**Assicuratore** a condizione che la **Contraente**: (i) entro novanta (90) giorni dalla data in cui tale ente è divenuto una **Società controllata**, comunichi per iscritto all'**Assicuratore** l'intervenuta costituzione o acquisizione di tale ente; (ii) fornisca all'**Assicuratore** la documentazione dallo stesso richiesta; (iii) accetti di pagare il premio addizionale richiesto e/o le modifiche alle disposizioni della presente Polizza proposti dall'**Assicuratore** con riferimento a tale **Società controllata**. L'eventuale estensione di garanzia in favore di tale **Società controllata** e delle relative **Persone assicurate** opererà soltanto con riferimento alle **Richieste di risarcimento** (o con riferimento a **Società controllate** esclusivamente con riferimento alle **Richieste di risarcimento relative a valori mobiliari**) basate su **Atti illeciti** asseritamente commessi dopo la data in cui tale ente ha assunto la qualifica di **Società controllata** e prima che tale ente abbia cessato di essere una **Società controllata**, a condizione che la **Contraente** abbia tempestivamente pagato per intero l'eventuale premio addizionale lordo richiesto dall'**Assicuratore** per l'estensione in discorso.

SEZIONE 6 FRANCHIGIA E SCOPERTO

Non applicabile

SEZIONE 7 MASSIMALE (PER TUTTE LE PERDITE PECUNIARIE, INCLUSI I COSTI PER INDAGINI ED ESAMI E LE SPESE LEGALI ECCEDENTI I LIMITI PREVISTI DALL'ARTICOLO 1917, COMMA 3 DEL CODICE CIVILE ITALIANO)

- 7.1 Il **Massimale** indicato al Punto 3 della Scheda rappresenta la somma massima per la quale la **Società** è chiamata a rispondere per tutte: (i) le **Perdite patrimoniali** (incluse le **Spese legali** eccedenti il limite stabilito dall'articolo 1917, comma 3 del codice civile italiano) coperte della presente Polizza e derivanti da **Richieste di risarcimento** avanzate per la prima volta da terzi nei confronti degli **Assicurati** durante il **Periodo di assicurazione** o, ove applicabile, durante il **Periodo di garanzia postuma**; (ii) **Costi per indagini ed esami** sostenuti in relazione ad un'inchiesta, indagine o verifica ufficiale alla quale un **Amministratore** è tenuto per





legge a partecipare durante il **Periodo di assicurazione** o, ove applicabile, durante il **Periodo di garanzia postuma**. Il **Massimale** è prestato in eccesso alla **Franchigia** applicabile.

- 7.2 Il **Massimale** per qualsiasi **Periodo di garanzia postuma** deve intendersi compreso nel **Massimale** per il **Periodo di assicurazione** e non in aggiunta ad esso.
- 7.3 Una **Richiesta di risarcimento** presentata successivamente alla scadenza del **Periodo di assicurazione** o dell'eventuale **Periodo di garanzia postuma** che, ai sensi del Paragrafo 10.1 si considera presentata durante il **Periodo di assicurazione** o l'eventuale **Periodo di garanzia postuma** sarà soggetta al medesimo **Massimale** indicato al Punto 3 della Scheda.
- 7.4 Il **Massimale** non comprende il **Massimale in eccesso per gli Amministratori non esecutivi**.
- 7.5 Le **Spese legali** (escluse le spese per resistere all'azione del danneggiato nel limite previsto dall'articolo 1917, comma 3 del codice civile italiano), i **Costi per indagini ed esami** e le **Spese di pubblicità** sono indennizzati entro il limite costituito dal **Massimale** che si applica a tutte le **Perdite patrimoniali**.
- 7.6 Se più **Richieste di risarcimento** sono basate su di un medesimo **Atto illecito** o su di una serie di **Atti illeciti** tra loro causalmente connessi o in qualsiasi modo tra di loro collegati, allora tali richieste saranno considerate come una sola **Richiesta di risarcimento (Richieste di risarcimento in serie)** e saranno tutte attribuite esclusivamente al medesimo **Periodo di assicurazione** o all'eventuale **Periodo di garanzia postuma** durante il quale la prima **Richiesta di risarcimento** della serie è stata presentata per la prima volta.
- 7.7 Il **Sottolimito** indicato al Punto 4(b) della Scheda costituisce, in aggregato, la somma massima che l'**Assicuratore** è obbligato a pagare per tutti i **Costi per indagini ed esami** di cui al Paragrafo 3.8 della presente Polizza. Il **Sottolimito** indicato al Punto 4(b) della Scheda è compreso nel **Massimale** e non si aggiunge ad esso.
- 7.8 Il **Sottolimito** indicato al Punto 4(c) della Scheda costituisce, in aggregato, la somma massima che l'**Assicuratore** è obbligato a pagare per tutte le **Spese di pubblicità** di cui al Paragrafo 3.9 della presente Polizza. Il **Sottolimito** indicato al Punto 4(c) della Scheda è compreso nel **Massimale** e non si aggiunge ad esso.

SEZIONE 8 MODIFICA NEL CONTROLLO ED OFFERTA PUBBLICA DI VALORI MOBILIARI

8.1 Qualora durante il **Periodo di assicurazione** si dovesse verificare una modifica del controllo societario in seguito alla quale:

- 1 qualsiasi persona fisica, ente o gruppo societario:
 - 1.1 acquisti più del 50% del capitale sociale della **Contraente**; o
 - 1.2 acquisti la maggioranza dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria della **Contraente**; o
 - 1.3 acquisisca il diritto di nominare o rimuovere la maggioranza dei membri dell'organo di gestione della **Contraente**; o
 - 1.4 in forza di accordo con altri azioni assuma il controllo della maggioranza dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria della **Contraente**; o
 - 1.5 incorpori per fusione la **Contraente** la quale cessa di esistere come ente autonomo.
- 2 venga nominato per la **Contraente** un curatore fallimentare, un liquidatore, un commissario straordinario o equivalente figura.





di seguito “**Modifica nel controllo**”

Tutte le garanzie prestate con la presente Polizza si applicheranno esclusivamente agli **Atti illeciti** commessi prima della data di **Modifica nel controllo**. La **Contraente**, entro 60 giorni, dovrà comunicare per iscritto all’**Assicuratore** l’intervenuta **Modifica nel controllo**. A prescindere dagli effetti che la **Modifica nel controllo** produce sulla copertura assicurativa, il premio pattuito per il **Periodo di assicurazione** dovrà essere interamente pagato dalla **Contraente** e non sarà rimborsabile.

- 8.2 Qualora durante il **Periodo di assicurazione** la **Contraente**, o qualsiasi **Società controllata**, dovesse annunciare o effettuare un’offerta pubblica di **Valori mobiliari** che abbia come effetto l’aumento, in una percentuale superiore a quella indicata al Punto 10 della Scheda, della capitalizzazione di mercato negli Stati Uniti d’America (così come calcolata alla data di decorrenza del **Periodo di assicurazione**) della **Contraente** o di tale **Società controllata**, entro 60 giorni dovrà darne notizia all’**Assicuratore** e l’**Assicuratore** non sarà obbligato ad effettuare alcun pagamento per le **Perdite patrimoniali** derivanti da qualsiasi **Richiesta di risarcimento relativa a valori mobiliari** riconducibile a o derivante da tale offerta pubblica o da qualsiasi richiesta di registrazione o documentazione, fino a quando la **Società** non avrà concordato con l’**Assicuratore** le eventuali modifiche alla presente Polizza ed avrà effettuato il pagamento del premio addizionale richiesto, al più tardi entro i sessanta (60) giorni successivi alla data di annuncio di tale offerta pubblica. Ogni eventuale copertura accordata dall’**Assicuratore** sarà condizionata sospensivamente al pagamento del premio addizionale lordo richiesto.

SEZIONE 9 ESCLUSIONI

Ai sensi della presente Polizza l’**Assicuratore** non sarà tenuto ad effettuare alcun pagamento in relazione a qualsiasi **Richiesta di risarcimento** presentata nei confronti di qualsiasi **Assicurato**:

- 9.1 derivante da, fondata su, riconducibile o conseguente a:
- 9.1.1 qualsiasi profitto o vantaggio personale ottenuto da un **Assicurato** ed al quale lo stesso non aveva diritto; o
 - 9.1.2 qualsiasi atto doloso o fraudolento commesso da un **Assicurato**; o
 - 9.1.3 qualsiasi reato commesso da un **Assicurato**; la presente esclusione non opera per le **Spese legali** sostenute da una **Persona assicurata** in relazione ad un procedimento penale per omicidio preterintenzionale o colposo direttamente correlato alla violazione delle norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro nell’ambito delle attività della **Società**.

Le esclusioni di cui ai Paragrafi 9.1.1, 9.1.2 e 9.1.3 si applicheranno soltanto nel caso in cui le circostanze ivi indicate siano state confessate da un **Assicurato**, ovvero siano state accertate da una sentenza esecutiva o da altro provvedimento giudiziario o arbitrale. In tal caso, eventuali **Spese legali** anticipate dall’**Assicuratore** dovranno essere restituite.

Nessun **Atto illecito** di un **Assicurato** potrà essere imputato a qualsiasi altro **Assicurato** al fine di determinare l’applicabilità dell’esclusione 9.1 della presente Polizza; gli **Atti illeciti** commessi da qualsiasi passato, presente o futuro presidente, amministratore delegato, direttore generale (o loro equivalenti in altri ordinamenti giuridici) della **Società** sarà attribuito alla **Società** al fine di determinare l’applicabilità dell’esclusione 9.1 della presente Polizza con riferimento alla garanzia di cui al Paragrafo 1.3;

- 9.2 derivanti da, fondate su, riconducibili o conseguenti a:
- 9.2.1 qualsiasi ispezione, inchiesta o indagine ufficiale o altro procedimento promosso dalla pubblica autorità competente che sia iniziato prima o che sia pendente alla data indicata al Punto 8 della





- Scheda; o
- 9.2.2 qualsiasi controversia, lite, causa, **Richiesta di risarcimento**, procedimento arbitrale, di mediazione o di conciliazione iniziato prima o pendente alla data specificata al Punto 8 della Scheda; nonché qualsiasi controversia, lite, causa procedimento arbitrale, di mediazione o di conciliazione fondato sui medesimi fatti posti alla base di una controversia, lite, causa, **Richiesta di risarcimento**, procedimento arbitrale o di conciliazione iniziato prima o pendente alla data specificata al Punto 8 della Scheda; o
- 9.2.3 qualsiasi **Richiesta di risarcimento** formulata o circostanza verificatasi in data antecedente al **Periodo di assicurazione** già comunicata, anche in via meramente cautelativa, nella vigenza di una precedente polizza di assicurazione della responsabilità civile degli amministratori (c.d. D&O) di cui la presente Polizza costituisca rinnovo o sostituzione o a cui la presente Polizza abbia comunque fatto seguito nel tempo;
- 9.3 per **Danni a cose e/o Danni a persone**, fatta eccezione per il caso di sofferenza mentale e stress emotivo connessi a qualsiasi **Richiesta di risarcimento relativa a controversie di lavoro**; in ogni caso, la presente esclusione non opera con riguardo alle **Spese legali** sostenute in relazione ad un procedimento penale nei confronti di una **Persona assicurata** per omicidio preterintenzionale o colposo direttamente correlato alla violazione delle norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro nell'ambito delle attività della **Società** (Paragrafo 9.1.3);
- 9.4 derivanti da, o fondate su ipotesi di **Inquinamento**; fermo quanto previsto dal Paragrafo 3.5 della presente Polizza;
- 9.5 in relazione a condotte tenute in qualità di gestore fiduciario (*trustee*) o amministratore di qualsiasi fondo pensione, piano pensionistico o piano previdenziale gestito o patrocinato dalla **Società** in favore dei propri **Dipendenti**;
- 9.6 per la violazione di qualsiasi obbligo o dovere imposto dall'*Employee Retirement Income Security Act* (ERISA) del 1974 (e successive modifiche) in vigore negli Stati Uniti d'America e nei suoi territori o possedimenti, o da simili disposizioni in materia pensionistica, di ripartizione degli utili, di programmi di *employee benefit*, di piani previdenziali o assistenziali regolamentati da qualsiasi legge federale, statale o locale negli Stati Uniti d'America, nei suoi territori o possedimenti in qualsiasi modo a questi collegati;
- 9.7 qualora si tratti di una **Richiesta di risarcimento U.S.A.** presentata da, nell'interesse di o su iniziativa della **Società** o di qualsiasi **Amministratore**; tuttavia, la presente esclusione non si applica a:
- 9.7.1 **Richieste di risarcimento** promosse o continuate da un liquidatore, un curatore fallimentare, un commissario straordinario (o altro soggetto con equivalenti funzioni) per conto della **Società** senza la sollecitazione, l'assistenza o la partecipazione attiva di qualsiasi **Amministratore**; o
- 9.7.2 *derivative actions* (o analoghe azioni di responsabilità) promosse in nome e per conto della **Società** da uno o più soggetti che non siano **Amministratori** e che abbiano presentato la **Richiesta di risarcimento** senza la sollecitazione, l'assistenza o la partecipazione attiva di qualsiasi **Amministratore**; o
- 9.7.3 **Richieste di risarcimento relative a controversie di lavoro** presentate da una **Persona assicurata**;
- o
- 9.7.4 **Richieste di risarcimento** presentate da o su iniziativa di qualsiasi **Persona assicurata** laddove tale **Richiesta di risarcimento** derivi da una **Richiesta di risarcimento** coperta dalla presente Polizza e presentata da un terzo limitatamente alla ipotesi in cui tale terzo avrebbe potuto presentare la propria **Richiesta di risarcimento** direttamente contro una **Persona assicurata** non nominata nella **Richiesta di risarcimento** indipendente (compresa qualsiasi domanda riconvenzionale, di garanzia, rivalsa e/o manleva);
- 9.7.5 **Richiesta di risarcimento** presentata da una **Persona assicurata** della **Società** che sia cessata dalla



carica;

9.7.6 le **Spese legali** sostenute da una **Persona assicurata**.

9.8 derivanti da, fondate su, riconducibili o conseguenti a qualsiasi effettiva o contestata azione od omissione di una **Persona assicurata** che agisce in qualità di amministratore o gestore fiduciario (trustee) o **Dipendente** di qualsiasi ente diverso da una **Società** o da un **Ente esterno**, ovvero derivanti da, fondate su, riconducibili o conseguenti al suo *status* di amministratore o gestore fiduciario (trustee) o **Dipendente** di qualsiasi ente diverso da una **Società** o da un **Ente esterno**.

9.9 Ai sensi della presente Polizza l'**Assicuratore** non sarà tenuto ad effettuare alcun pagamento in relazione a qualsiasi **Richiesta di risarcimento** presentata nei confronti di qualsiasi **Assicurato** derivante da, fondata su riconducibile o conseguente a :

- messa in liquidazione;
 - fallimento
 - dichiarazione di insolvenza;
 - ammissione a qualsiasi procedura concorsuale o di amministrazione controllata della Società
- se, alla data di decorrenza del certificato di Polizza, l'Impresa Aderente abbia patrimonio netto negativo.

9.10 derivanti da, fondate su, riconducibili o conseguenti a qualsiasi **Atto illecito** posto in essere da un dirigente o da un quadro superiore.

SEZIONE 10: CONDIZIONI

10.1 COMUNICAZIONI

La **Contraente** deve, quale condizione essenziale del diritto all'indennizzo previsto dalla presente **Polizza di assicurazione**, comunicare per iscritto all'**Assicuratore**:

- (i) qualsiasi **Richiesta di risarcimento** presentata nei confronti di un **Assicurato**; o
- (ii) qualsiasi inchiesta, indagine o verifica così come definita al Paragrafo 3.8 della presente Polizza,

non appena possibile e, in ogni caso, non oltre 60 giorni dalla data di scadenza del **Periodo di assicurazione** o dell'eventuale **Periodo di garanzia postuma**.

Tale comunicazione scritta dovrà contenere, a titolo esemplificativo ma non limitativo, una descrizione della **Richiesta di risarcimento**, nonché l'indicazione di: (i) natura ed ammontare del pregiudizio in ipotesi cagionato; (ii) nome dei reclamanti effettivi e potenziali; (iii) circostanze di fatto rilevanti; e (iv) data e modalità in cui la **Società** o la **Persona assicurata** ne è venuta a conoscenza per la prima volta.

Nel caso in cui, durante il **Periodo di assicurazione**, una **Società** o un **Assicurato** venga a conoscenza di fatti o circostanze che possano dare origine ad una **Richiesta di risarcimento** nei confronti di un **Assicurato**, dovranno darne tempestiva comunicazione scritta all'**Assicuratore**. Tale comunicazione dovrà essere dettagliata, presentare i fatti in ordine cronologico e contenere quantomeno le seguenti informazioni:

- (i) il potenziale **Atto illecito**;
- (ii) il tempo ed il luogo del potenziale **Atto illecito**;
- (iii) l'identificazione dei potenziali reclamanti e di tutte le altre persone o enti che potrebbero essere coinvolti;
- (iv) una stima della **Perdita patrimoniale**.

Laddove tale condizione sia stata rispettata, la successiva **Richiesta di risarcimento** presentata nei confronti di tale **Assicurato** e basata su tali fatti o circostanze, ovvero sull'**Atto illecito** descritto in tale comunicazione, sarà





considerata come presentata al momento in cui la predetta comunicazione di circostanze è stata ricevuta dall'Assicuratore.

Ogni comunicazione dovrà essere effettuata per iscritto all'Assicuratore ai recapiti indicati al Punto 13 della Scheda ed avrà effetto soltanto a partire dalla data di ricezione.

10.2 SURROGAZIONE

Qualora in seguito ad una **Richiesta di risarcimento** dovesse essere effettuato un pagamento, l'Assicuratore sarà surrogato in tutti i diritti spettanti alla **Persona assicurata** ed alla **Società** e questi dovranno cooperare con l'Assicuratore al fine di garantire il rispetto e l'esercizio di tali diritti ivi compreso, a titolo esemplificativo ma non limitativo, il diritto di recuperare dalla **Società** la **Franchigia** pagata dall'Assicuratore ai sensi della Sezione 6 della presente Polizza.

In nessun caso l'Assicuratore potrà esercitare il diritto di surroga nei confronti di una **Persona assicurata**, salva l'ipotesi in cui la stessa abbia ammesso per iscritto, ovvero sia stato accertato da un sentenza esecutiva o da altro provvedimento giudiziario, che tale **Persona assicurata** ha ottenuto un indebito profitto o vantaggio o che tale **Persona assicurata** ha agito dolosamente, fraudolentemente o ha tenuto un comportamento penalmente rilevante.

10.3 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO/ IMPUTABILITÀ

Nel prestare il proprio consenso alla conclusione del presente contratto, l'Assicuratore ha fatto affidamento sulla veridicità e completezza di quanto dichiarato nel **Questionario**, che è parte integrante del contratto di assicurazione.

Con riferimento alle dichiarazioni, affermazioni ed informazioni finanziarie contenute nel **Questionario** o ad esso allegate:

- 10.3.1 nessuna affermazione fatta da, né alcuna conoscenza di un **Assicurato** (ivi compresa qualsiasi conoscenza della falsità di una dichiarazione, o della mancata comunicazione di circostanze rilevanti) potrà essere attribuita ad un'altra **Persona assicurata** al fine di determinare l'operatività della presente Polizza;
- 10.3.2 le affermazioni fatte da e la conoscenza (ivi compresa qualsiasi conoscenza della falsità di una dichiarazione, o della mancata comunicazione di circostanze rilevanti) di una **Persona assicurata** saranno imputate alla **Società** per il solo fine di determinare l'operatività della garanzia di cui al Paragrafo 1.2 della presente Polizza con riferimento alle **Richieste di risarcimento** presentate contro tale **Persona assicurata**, ma non saranno per contro imputate alla **Società** con riferimento alle **Richieste di risarcimento** presentate contro altre **Persone assicurate**, sempre ai fini della garanzia di cui al Paragrafo 1.2 della presente Polizza;
- 10.3.3 le affermazioni fatte da e la conoscenza (ivi compresa qualsiasi conoscenza della falsità di una dichiarazione, o della mancata comunicazione di circostanze rilevanti) di qualsiasi passato, presente o futuro presidente, amministratore delegato, dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili e societari, direttore affari legali, direttore generale della **Società** (o loro equivalenti in altri ordinamenti giuridici) saranno attribuite alla **Società** al fine di determinare l'operatività della garanzia di cui al Paragrafo 1.3 della presente Polizza.

Inoltre l'Assicuratore rinuncia al diritto di recesso, nonché al diritto di promuovere il giudizio di annullamento del contratto di assicurazione, con riferimento alla garanzia di cui al Paragrafo 1.1, nei confronti di qualsiasi **Persona assicurata** che non abbia reso alcuna dichiarazione non veritiera e che non sia stata a conoscenza della falsità di alcuna dichiarazione, o della mancata comunicazione di circostanze rilevanti nell'ambito del **Questionario**.

10.4 ALTRE ASSICURAZIONI

L'Assicurato deve comunicare per iscritto all'Assicuratore l'esistenza o la successiva stipulazione di altre





polizze di assicurazione che prevedano analoga o più ampia copertura rispetto alla copertura offerta dalla presente Polizza. In caso di **Richiesta di risarcimento** l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, in ossequio a quanto previsto dall'articolo 1910 del codice civile italiano.

Salvo diversa disposizione di legge, la garanzia prestata dalla presente Polizza sarà operante solo per la parte eccedente le **Perdite patrimoniali** e le **Spese legali** coperte da qualsiasi altra polizza di assicurazione della responsabilità civile, da qualsiasi altro valido e esigibile diritto di indennizzo, nonché da qualsiasi programma di auto-assicurazione. Nel caso in cui tale altra garanzia sia offerta da un'altra polizza emessa dall'Assicuratore o da un'altra società del Gruppo ZURICH, il **Massimale** della presente Polizza sarà ridotto per un importo pari al massimale della suddetta altra polizza.

10.5 ORDINE NEI PAGAMENTI

In caso di **Perdita patrimoniale** derivante da una **Richiesta di risarcimento** in relazione alla quale si rende necessario effettuare un pagamento ai sensi della presente Polizza, l'Assicuratore dovrà in ogni caso:

- (a) innanzitutto, corrispondere l'indennizzo relativo alle **Perdite patrimoniali** rientranti nella garanzia di cui al Paragrafo 1.1; quindi
- (b) solo dopo aver corrisposto l'indennizzo relativo alle **Perdite patrimoniali** ai sensi della precedente lettera (a), nei limiti del **Massimale** residuo corrispondere l'indennizzo relativo alle **Perdite patrimoniali** rientranti nelle garanzie di cui ai Paragrafi 1.2 o 1.3.

Salvo diversa disposizione di legge, il fallimento o lo stato di insolvenza di qualsiasi **Società** non potrà modificare l'ordine di priorità dei pagamenti delle **Perdite patrimoniali** coperte dalla presente Polizza stabilito nel Paragrafo 10.5.

10.6 RECESSO

L'Assicuratore non potrà recedere dal presente contratto se non in caso di mancato pagamento del premio, salvo quanto disposto dall'articolo 1901 del codice civile italiano in merito alla sospensione della garanzia.

10.7 ESTENSIONE TERRITORIALE

La copertura assicurativa opera per le **Richieste di risarcimento** presentate e per gli **Atti illeciti** commessi ovunque nel mondo.

10.8 LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

Il presente contratto di assicurazione è soggetto alla legge italiana, alla quale si rinvia per tutto quanto non previsto in via negoziale. Per la risoluzione di qualsiasi controversia relativa al presente contratto di assicurazione, nessuna esclusa, è competente in via esclusiva il Foro di Milano.

OMISSIS

10.10 CLAUSOLA DI BROKERAGGIO





La presente polizza è affidata in gestione alla Spettabile Broking Italia Srl, di conseguenza tutte le comunicazioni inerenti questa polizza effettuate dal Contraente/Impresa Aderente alla Spettabile Broking Italia Srl s'intenderanno a tutti gli effetti come effettuati all'Assicuratore.

La Spettabile Broking Italia Srl è altresì autorizzata ad effettuare l'incasso dei premi rilasciando apposita quietanza e, qualora la polizza sia in coassicurazione, provvedendo alla ripartizione dei premi fra le società coassicuratrici.

La presente polizza è affidata in co-brokeraggio alla Spettabile Praesidium SpA.

10.11 COASSICURAZIONE E DELEGA

L'assicurazione è ripartita in quote fra le Società di seguito indicate:

Zurich Insurance PLC	Leader	50,00%
Chubb Insurance Company of Europe SE	Co-Leader	50,00%

Ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione alla rispettiva quota, quale risulta dal contratto, esclusa ogni responsabilità solidale.

Tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente dalla Broking Italia S.r.l. la quale tratterà con l'Impresa Delegataria informandone le Coassicuratrici.

Quest'ultime saranno tenute a riconoscere come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di ordinaria gestione compiuti dalla Delegataria per conto comune, fatta soltanto eccezione per l'incasso dei premi di polizza il cui pagamento verrà effettuato dal Contraente per il tramite della Broking Italia S.r.l., direttamente nei confronti delle Coassicuratrici.

In caso di sinistro la Società Delegataria (in seguito Società) ne gestirà e definirà la liquidazione emettendo pagamento per l'intero importo dei sinistri e rilasciando all'avente diritto quietanza per l'ammontare complessivo dell'indennizzo.

Le Società Coassicuratrici, s'impegnano ad accettare la liquidazione definita dalla Società, che farà rivalsa nei loro confronti in proporzione della quota da esse assicurata (esclusa ogni responsabilità solidale).

Con la sottoscrizione della presente polizza le Coassicuratrici danno mandato alla Società a firmare, anche per loro nome, ogni appendice, modifica, integrazione, estensione di garanzia, variazione di massimale, somma assicurata e quant'altro.

Pertanto la firma apposta dalla Società rende validi ad ogni effetto i successivi documenti anche per le Coassicuratrici.

10.12 RIPARTO

COMPAGNIA	QUOTA	
	%	
Zurich Insurance Plc	50,00	Leader
Chubb Insurance Company of Europe SE	50,00	Co-Leader

LA CONTRAENTE

ZURICH INSURANCE PLC
Rappresentanza Generale per l'Italia

CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE





Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del codice civile italiano, la **Contraente** dichiara, anche in nome e per conto di tutti gli **Assicurati**, essendo all'uopo debitamente autorizzata, di approvare specificamente le seguenti clausole della presente Polizza:

1. **Oggetto dell'assicurazione** (formula assicurativa *claims made*)

2. **Definizioni** - in particolare le definizioni di: **Amministratore; Assicurato; Atto Illecito; Ente Esterno; Perdita Patrimoniale; Persona assicurata; Richiesta di risarcimento; Richiesta di risarcimento relativa valori mobiliari.**

9. **Esclusioni** - in particolare:

- 9.1 Condotte dolose
- 9.2 Richieste di risarcimento pregresse
- 9.3 Richieste di risarcimento relative a danni a cose e/o persone
- 9.5 Responsabilità del *trustee*
- 9.7 Richieste di risarcimento U.S.A.

10. **Condizioni** - in particolare:

- 10.1 Comunicazioni
- 10.3 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio / imputabilità
- 10.4 Altre assicurazioni
- 10.8 Legge applicabile e foro competente

LA CONTRAENTE

Il Contraente dichiara di aver ricevuto, prima della conclusione del contratto, la Nota Informativa prevista dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari.

LA CONTRAENTE

